

Contram S.p.A

Via Le Mosse 19/21 - 62033 Camerino (MC)
tel. 0737- 63401 fax 0737- 637264 C.F. e P. IVA 00307880435

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSICURATIVI

IN FAVORE DELLA CONTRAM S.P.A.

AI SENSI DELL'ART. 134 D.LGS. N. 50/2016

CRITERI E NORME DELLA QUALIFICAZIONE

1. REQUISITI E DOMANDA

1.1 Ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. N. 50/2016 è istituito presso la Contram S.p.a. il Sistema di Qualificazione per la prestazione di servizi assicurativi in favore della Contram S.p.a.. L'avviso relativo all'istituzione del sistema è stato pubblicato nel mese di luglio 2021. Ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a qualificarsi al Sistema gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del medesimo decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario prescritti dal presente Regolamento. Gli operatori economici che intendano presentare domanda di iscrizione al sistema di qualificazione debbono inviare all'Ufficio Protocollo della Contram S.p.A., Via Le Mosse 19/21, 62032 Camerino (MC), una busta chiusa riportante sull'esterno la denominazione dell'impresa e la dizione "Domanda di iscrizione al sistema di qualificazione per la prestazione di servizi assicurativi in favore di Contram S.p.A.".

1.2 Detta busta dovrà contenere la domanda di iscrizione al sistema, redatta come da modello contenuto nell'Allegato A, contenente anche l'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di fax.

1.3 La domanda dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

a) **istanza di iscrizione con dichiarazione sostitutiva** come da modello contenuto in uno nell'**Allegato A**, con la quale il sottoscrittore della domanda di iscrizione dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. :

- di essere il legale rappresentante dell'impresa istante oppure di essere munito dei poteri di rappresentanza dell'impresa istante;
- che non sussistono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con indicazione delle eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
- di non trovarsi nella condizione di "incapacità di contrattare" di cui all'art. 32-ter del codice penale;
- che non sussistono misure di prevenzione od altre cause ostative ai sensi del D.P.R. n. 252/1998, D.Lgs. n. 490/1994 e L. n. 575/1965, e s.m.i.;
- che non sussiste la causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di cui all'art. 1-bis, comma 14 della L. n. 383/2001, e s.m.i.;
- che l'impresa è in regola, ai sensi dell'art. 17 L. n. 68/1999 e s.m.i., con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oppure, ove ne sia il caso, che l'impresa non è soggetta agli obblighi nascenti dalla L. n. 68/1999 e s.m.i.;

– che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

– che l’Impresa assicuratrice vanta un portafoglio premi diretto italiano nel “totale rami danni” dell’anno 2020 (elaborato da ANIA) pari almeno ad Euro 60.000.000,00 (sessantamiliardi/00) – salvo le Imprese “Monoramo” le quali devono vantare un portafoglio Premi nel Ramo Esercitato pari almeno ad € 2.000.000,00 **OPPURE** che l’Impresa assicuratrice è controllata da Gruppo assicurativo il cui bilancio consolidato nell’ambito dell’Unione Europea annoveri un portafoglio premi nel “totale rami danni” dell’anno 2020 pari almeno a Euro 60.000.000,00 (sessantamiliardi/00);

che nell’ultimo triennio (2018-2020) l’impresa ha prestato analoghi servizi nel settore assicurativo (condizione da attestare mediante apposito elenco dei servizi prestati nel periodo di riferimento);

- che l’impresa (o, in caso di raggruppamenti o consorzi, almeno una delle imprese raggruppate o consorziate) sia in possesso dei provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, prescritti dalle vigenti norme italiane in materia di erogazione di servizi assicurativi;

ed inoltre dichiarare, anche nel medesimo foglio:

- di impegnarsi a comunicare immediatamente a Contram S.p.a. il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti di qualificazione, essendo pienamente consapevole che ciò comporterà la cancellazione dal sistema e che l’omissione della predetta comunicazione sarà considerata come falsa dichiarazione. La Contram S.p.a. si riserva di controllare a campione la presenza e sussistenza dei requisiti di partecipazione;

c) **fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante** (allegando detta fotocopia, la sottoscrizione della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 non è soggetta ad autenticazione);

d) **copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.** (o certificato equivalente per le imprese estere) in corso di validità;

e) per le imprese in concordato preventivo deve essere presentato:

- copia conforme del Decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267;

- ovvero ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, c. 6, del R.D. 16.03.1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e l’autorizzazione alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici, rilasciata dal Giudice Delegato, sentita l’ANAC ex art. 110 c. 3 e ss. del D.Lgs. 50/2016.

1.4 I documenti, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale conforme a quanto indicato all’art. 134 c. 7 del D.Lgs. 50/2016.

1.5 L’accesso al sistema di qualificazione è continuativo: nel corso della durata del medesimo potrà pertanto, in qualsiasi momento, essere presentata domanda di ammissione. Per la partecipazione alla prima procedura di gara le domande di ammissione al sistema dovranno pervenire entro il **30.08.2021** alle ore 12.00. Le domande che perverranno oltre il termine sopraindicato saranno esaminate per la qualificazione solo dopo che sarà concluso l’esame delle richieste pervenute entro il **30.08.2021** e consentiranno alle imprese qualificate di partecipare alle gare indette successivamente, salva diversa libera determinazione di Contram S.p.a.

1.6 La busta chiusa dovrà essere recapitata a mano o inviata per posta a mezzo raccomandata A.R. In caso di recapito a mano, l'incaricato dell'impresa offerente, anche se corriere professionale, dovrà rivolgersi all'Ufficio Protocollo della Contram S.p.a. in orario di apertura e chiedere ricevuta di avvenuta consegna. L'invio per posta, o per corriere, della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga all'Ufficio Protocollo della Contram S.p.a. nei termini richiesti.

1.7 La mancata produzione di almeno uno dei documenti o delle certificazioni richiesti o la non rispondenza anche di uno solo tra i documenti e le certificazioni di cui sopra rispetto a quanto richiesto, potrà comportare l'esclusione dalla partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

1.8 Il presente sistema di qualificazione si riterrà valido anche nel caso in cui pervenga una sola domanda di iscrizione valida.

2 – AVVALIMENTO

2.1 L'avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

2.2 L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione contenente quanto descritto all'art. 89 del D.lgs. 50/2016. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, Contram S.p.a. revocherà la qualificazione, fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento del danno.

3 - VARIAZIONE DATI E REQUISITI

3.1 I soggetti qualificati hanno l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione dei dati trasmessi e di mantenere il possesso dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento al sistema e sono pertanto obbligati a comunicare ogni eventuale modificazione che possa incidere sulla loro capacità tecnica, economica, finanziaria e professionale per l'intero periodo di validità dello stesso. La perdita anche di uno solo dei requisiti sarà motivo di cancellazione dal sistema.

3.2 E' invece motivo di interdizione per un periodo di mesi 12 (dodici), la mancata comunicazione della variazione degli altri dati dichiarati in fase di richiesta di ammissione. Ritardi di comunicazione della variazione dei suddetti dati oltre 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi, comporteranno l'applicazione di un periodo di interdizione di mesi 6 (sei).

4 - AGGIUDICAZIONE

4.1 In data **03.09.2021** alle ore 16:00 presso gli uffici della Contram S.p.a. siti in Camerino (MC), via Le Mosse, n. 19/21, in apposita seduta pubblica, la Commissione, nominata sulla base di criteri tecnico-professionali e sulla base dell'esperienza acquisita nel settore, procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione delle buste pervenute e all'apertura delle stesse, nonché alla valutazione dei documenti, alla verifica dei contenuti e della sussistenza dei requisiti richiesti.

4.2 Contram S.p.a. si riserva, in modo insindacabile, di richiedere la regolarizzazione o l'integrazione dei documenti nei limiti consentiti dalle esigenze della procedura, purché si tratti di irregolarità o mancanze non sostanziali. Si riserva, inoltre, di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati.

4.3 Le imprese, consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa che risultino in possesso di tutti i requisiti di ammissione saranno iscritti nel sistema di qualificazione. L'iscrizione al sistema avrà una durata di anni 2 (due) e per il rinnovo della stessa, l'impresa qualificata dovrà inviare l'Allegato 1 aggiornato, entro la scadenza della medesima; se presentata successivamente, sarà considerata domanda di qualificazione. Si ricorda che

il costruttore qualificato potrà presentare offerta, oltre che direttamente, anche attraverso una propria società dedicata alla vendita, o una società terza con cui il costruttore ha in atto un contratto di concessione per la vendita, autorizzata dunque alla commercializzazione dei veicoli.

4.4 Per quanto concerne gli accertamenti e i documenti probatori relativi ai “requisiti di ordine generale”, si fa rinvio all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

4.5 In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti di capacità tecnico-economica devono essere posseduti dall’impresa capogruppo o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%, e da ciascuna impresa mandante o altra consorziata nella misura minima del 10% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese raggruppate o consorziate devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dall’Ente aggiudicatore.

4.6 Tutti gli altri requisiti (di ordine generale, conformità alla normativa disabili, ecc.) devono essere posseduti e dichiarati da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

4.7 L’autenticità e veridicità dei documenti e dichiarazioni prodotti nel corso del sistema di qualificazione costituiscono un presupposto dell’iscrizione al sistema e dell’eventuale aggiudicazione. Pertanto, qualora risulti la non rispondenza al vero anche di un solo documento o dichiarazione prodotti, l’iscrizione al sistema e l’eventuale aggiudicazione saranno revocate e l’eventuale contratto stipulato si risolverà di diritto (condizione risolutiva ex art. 1353 e seguenti del codice civile) per fatto e colpa dell’impresa aggiudicataria, con conseguente incameramento della cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

5 - DURATA

5.1 Il periodo di validità del presente sistema di qualificazione, fatte salve eventuali sospensioni dovute all’applicazione di periodi di interdizione, la decadenza o la definitiva ed irrevocabile cancellazione o l’anticipazione della scadenza disposta da Contram S.p.a., decorre dalla data di pubblicazione ed è a tempo indeterminato.

6 – ULTERIORI INFORMAZIONI

6.1 L’iscrizione al sistema non vincola Contram S.p.a. all’acquisto di prodotti assicurativi che resta subordinato alle insindacabili deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Contram S.p.a..

6.2 Per irregolarità formali, per motivi di opportunità, di interesse pubblico e di interesse della società stessa, e comunque a suo insindacabile giudizio, Contram S.p.a. potrà anche anticipare la scadenza del presente sistema senza che per questo gli operatori economici possano vantare pretese a titolo risarcitorio o d’indennizzo.

6.3 Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 i dati trasmessi a questa Azienda saranno trattati ai soli fini dell’istituzione e gestione del sistema di qualificazione e dell’eventuale instaurazione ed esecuzione di rapporti contrattuali. Il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di iscrizione al sistema e di dar corso a rapporti contrattuali.

6.4 Titolare del trattamento è la scrivente Contram S.p.A., con sede legale in Camerino, Via Le Mosse 19/21, nella persona del Presidente e Legale rappresentante pro tempore.

6.5 L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 par. 3 e di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. Ue 2016/679 cioè:

- a) Diritto di accesso ai dati personali;
- b) Diritto di ottenere la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;

- c) Diritto di opporsi al trattamento;
- d) Diritto alla portabilità dei dati;
- e) Diritto di revocare il consenso ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca);
- f) Diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante della Privacy)

L'esercizio dei suddetti diritti può avvenire mediante invio di una comunicazione a Contram S.p.a. via Le Mosse 19/21, 62032 Camerino (MC) a mezzo tel. al n. +39 0737 63401, a mezzo fax al n. +39 0737 637264 ovvero a mezzo email all'indirizzo contram@contram.it. L'interessato dichiara di essere stato informato circa i diritti di cui all'art. 7 par. 3 e di cui agli artt. 15 e seguenti del Reg. Ue 2016/679.

6.7 L'avviso è stato trasmesso alla GUCE in data 13/07/2021 ed ha il seguente ID 2021/S 133-355026.

6.8 Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Valentina Gagliardi, contattabile all'indirizzo e-mail all'indirizzo valentina.gagliardi@contram.it